

COMUNE DI MARLIANA PROVINCIA DI PISTOIA

IL REVISORE

Oggetto: Parere REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2020

premesso

- che in data 21/12/2021 a mezzo PEC, è stata consegnata da parte del responsabile del Servizio Economico Finanziario, la seguente documentazione:
 - Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 16/12/2021 avente ad oggetto "RELAZIONE SULLA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTE NEL PIANO ADOTTATO NEL 2019 E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31/12/2020 EX ART 20 DLGS 19 AGOSTO 2016 N. 175"
 - Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria-Tributi
 - scheda di rilevazione per la relazione sull'attuazione del Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni
 - schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni (Art 20 c.1 TUSP)

considerato che

- secondo la disciplina transitoria del Testo unico delle società partecipate l'Ente deve continuare il processo di razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020" (articolo 26, comma 11). In questo senso: Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio;
- a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità;
- L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge con un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali;
- il Comune di Marliana detiene le seguenti partecipazioni:

- **S.P.E.S. Scrl** partecipata con quota 0,33%
 - **Publiservizi Spa** partecipata con quota 0,067%
 - **Montagnappennino S.c.r.l** partecipata con quota 2,50%
 - **Copit Spa** partecipata con quota 0,822%
- E' stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 267/2000. E' stata analizzata in particolare singolarmente la decisione di ricapitalizzazione della società in perdita S.P.E.S. scrl . L'assunzione del provvedimento è stata preceduta da una valutazione della razionalità economica della spesa. E' stato accertato che la motivazione esplicitata dà atto della garanzia della continuità aziendale della società beneficiata dall'apporto di risorse pubbliche. Inoltre viene prevista la razionalizzazione della partecipazione in Società COPIT SPA mediante la liquidazione della Società rilevando che la medesima non esercita alcun servizio di interesse generale per il Comune di Marliana attinente al trasporto pubblico locale e richiamata la Delibera della Regione Toscana n. 860 del 09/08/2021 con la quale viene stabilito il subentro di Autolinee Toscane Spa dal 01/11/2021 nella gestione del servizio di trasporto pubblico locale e preso atto che a seguito di "contratto ponte" il servizio è stato svolto dalla One s.c.a.rl. (consorzio che riuniva le primarie società di trasporto pubblico locale toscane, tra cui COPIT SPA, in attesa de definizione del contenzioso del ricorso in appello del Consorzio Mobit)

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione delle partecipate nell'esercizio 2020 la piena coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.lgs n. 175/2016:

si esprime

PARERE FAVOREVOLE, limitatamente a quanto di propria competenza, a norma dell'art 239 c.1 lett.b) nr 3 TUEL in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio in oggetto

Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, tanto da allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 viene sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio invitando l'Ente a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalla partecipate e a verificare periodicamente i bilanci delle medesime società e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo dell'Ente attuando le opportune scelte.

Marliana , 23/12/2021

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Alessandro Vanni